

- 6) Come debbano essere interpretati i regolamenti in parola nel caso in cui vengano aboliti i gruppi di azione locale che, fino a tale momento, hanno svolto le loro attività con efficacia e secondo la legge; cosa accada in tal caso quanto agli obblighi assunti e ai diritti acquisiti dai gruppi di azione locale, tenuto conto specialmente dell'insieme totale degli organismi che vengono aboliti.
- 7) Se l'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), debba essere interpretato nel senso che si considera accettabile e conforme al diritto una disposizione con cui uno Stato membro obblighi i gruppi di azione locale Leader che assumono la forma giuridica di una società commerciale senza scopo di lucro a trasformarsi in associazioni entro un anno, per il motivo che solo la forma giuridica dell'associazione, in quanto organizzazione di tipo societario, è in grado di garantire correttamente l'istituzione di una rete tra i soci locali, dato che, conformemente al diritto ungherese vigente, lo scopo fondamentale della società commerciale è di ottenere un profitto e la presenza di interessi economici esclude la ricerca e l'assunzione in forma pubblica di nuovi soci.

(¹) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368, pag. 15).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 21 gennaio 2013 — Kásler Árpád e Káslerné Rábai Hajnalka/OTP Jelzálogbank Zrt.

(Causa C-26/13)

(2013/C 156/28)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrenti: Kásler Árpád e Káslerné Rábai Hajnalka

Convenuta: OTP Jelzálogbank Zrt.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (¹) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva»), debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un debito relativo ad un prestito espresso in una valuta estera ma in realtà erogato in moneta nazionale e che deve essere rimborsato dal consumatore esclusivamente in

moneta nazionale, la clausola contrattuale relativa al tasso di cambio della valuta estera, che non è stata negoziata individualmente, possa rientrare nella «definizione dell'oggetto principale del contratto».

In caso di risposta negativa, se, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva, si debba ritenere che il differenziale fra i tassi di cambio all'acquisto e alla vendita costituisca una remunerazione la cui equivalenza con il servizio prestato non possa essere esaminata sotto il profilo del suo carattere abusivo. Se a tale proposito sia rilevante la questione se sia stata effettivamente svolta un'operazione di cambio di valute tra l'istituto di credito e il consumatore.

- 2) Nel caso in cui l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale può esaminare, indipendentemente dalle disposizioni del suo diritto nazionale, anche il carattere abusivo delle clausole contrattuali cui fa riferimento il menzionato articolo, sempre che dette clausole non siano redatte in modo chiaro e comprensibile, se quest'ultimo requisito debba essere inteso nel senso che le clausole contrattuali devono risultare di per sé stesse chiare e comprensibili per il consumatore dal punto di vista grammaticale oppure debbano risultare chiari e comprensibili anche i motivi economici dell'utilizzo di una clausola contrattuale ed il suo rapporto con le altre clausole del contratto.
- 3) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva e il punto 73 della sentenza della Corte di giustizia nella causa Banco Español de Crédito, C-618/10, debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale non può rimuovere a vantaggio del consumatore [le cause] di inefficacia di una clausola abusiva inclusa tra le condizioni generali di un contratto di mutuo stipulato con un consumatore, modificando la clausola contrattuale di cui trattasi e integrando il contratto, nemmeno qualora, in mancanza, in caso di rimozione di detta clausola, il contratto non possa essere eseguito in base alle clausole restanti. Se a tal riguardo rilevi la circostanza che il diritto nazionale contiene una norma dispositiva che, in caso di omissione della clausola inefficace, disciplina [in luogo della stessa] la questione giuridica controversa.

(¹) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, GU L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 22 febbraio 2013 — Luigi D'Aniello e a./Poste Italiane SpA

(Causa C-89/13)

(2013/C 156/29)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Luigi D'Aniello e a.

Convenuta: Poste Italiane SpA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia contraria al principio di equivalenza una disposizione di diritto interno che, nell'applicazione della direttiva 1999/70/CE ⁽¹⁾ preveda conseguenze economiche, in ipotesi di illegittima sospensione nella esecuzione del contratto di lavoro, con clausola appositiva del termine nulla, diverse e sensibilmente inferiori rispetto alle ipotesi di illegittima sospensione nella esecuzione del contratto di diritto civile comune, con clausola appositiva del termine nulla;
- 2) se sia conforme all'ordinamento europeo che, nell'ambito di sua applicazione, la effettività di una sanzione avvantaggi il datore di lavoro abusante, a danno del lavoratore abusato, di modo che la durata temporale, anche fisiologica, del processo danneggi direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l'efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all'aumentare della durata del processo, sin quasi ad annullarsi;
- 3) se, nell'ambito di applicazione dell'ordinamento europeo ai sensi dell'art. 51 della Carta di Nizza, sia conforme all'art. 47 della Carta [dei diritti fondamentali] ed all'art. 6 CEDU che la durata temporale, anche fisiologica, del processo danneggi direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l'efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all'aumentare della durata del processo, sin quasi ad annullarsi;
- 4) se, tenuto conto delle esplicitazioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), della direttiva 2000/78/CE ⁽²⁾ ed all'art. 14, comma 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE ⁽³⁾ nella nozione di condizioni di impiego di cui alla Clausola 4 della direttiva 1999/70/CE siano comprese anche le conseguenze della illegittima interruzione del rapporto di lavoro;
- 5) in ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la diversità tra le conseguenze ordinariamente previste nell'Ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi della clausola 4;
- 6) se i principi generali del vigente diritto comunitario della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, dell'effettiva tutela giurisdizionale, a un tribunale indipendente e, più in generale, a un equo processo, garantiti dall'art. 6, n. 2, del Trattato sull'Unione europea (così come modificato dall'art. 1.8 del Trattato di Lisbona e al quale fa rinvio l'art. 46 del Trattato sull'Unione) — in combinato disposto con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il

4 novembre 1950, e con gli artt. 46, 47 e 52, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 come recepiti dal Trattato di Lisbona — debbano essere interpretati nel senso di ostare all'emanazione da parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile, di una disposizione normativa (quale il comma 7 dell'art. 32 della legge n. 183/10, come risultante in forza della disposizione interpretativa di cui all'art. 1, comma 13, della Legge n. 92/12) che alteri le conseguenze dei processi in corso danneggiando direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l'efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all'aumentare della durata del processo, sin quasi ad annullarsi;

- 7) ove la Corte di Giustizia non dovesse riconoscere ai principi esposti la valenza di principi fondamentali dell'Ordinamento dell'Unione europea ai fini di una loro applicazione orizzontale e generalizzata e quindi la sola una contrarietà di una disposizione, quale l'art. 32, commi da 5 a 7, della legge n. 183/10 (come interpretata dall'art. 1, comma 13, della legge n. 92/2012), agli obblighi di cui alla direttiva 1999/70/CE e della Carta di Nizza se una società, quale la convenuta, avente le caratteristiche di cui ai punti da 55 a 61 debba ritenersi organismo statale, ai fini della diretta applicazione verticale ascendente del diritto europeo ed in particolare della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE della Carta di Nizza;
- 8) ove la Corte di giustizia dell'UE dovesse dare una risposta positiva ai quesiti sub 1), 2), 3) o 4) se il principio di leale cooperazione, quale principio fondante dell'Unione europea, consenta la disapplicazione di una disposizione interpretativa, quale l'art. 1, comma 13, della legge n. 92/12, che renda impossibile il rispetto dei principi risultanti all'esito delle risposte dei quesiti da 1) a 4).

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, GU L 175, pag. 43.

⁽²⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303, pag. 16.

⁽³⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), GU L 204, pag. 23.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (Germania)
il 28 febbraio 2013 — U/Stadt Karlsruhe**

(Causa C-101/13)

(2013/C 156/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg